SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente REBECCHINI
indi del Vice Presidente LEOPIZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici» **(616)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 15, 18, 20
CONSOLI *(PCI)* 18
FONTANA *(DC), relatore alla Commissione* .. 15
PETRILLI *(DC)* 20
SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 20

«Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare Cirene» **(664)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... 7, 9, 10 e *passim*
ALIVERTI *(DC), relatore alla Commissione Pag.* 11
SIGNORINO *(PR)* 7, 9, 10
URBANI *(PCI)* 9, 10, 14

«Norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale» **(733)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... 2, 3, 4 e *passim*
PACINI *(DC), relatore alla Commissione* 3
SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 5
URBANI *(PCI)* 2, 4, 6

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

Presidenza del Presidente REBECCHINI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale» (733), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione interrotta nella seduta del 3 luglio.

URBANI. Chiediamo la possibilità di approfondire il problema perchè, secondo noi, è arrivato alla discussione della Commissione un poco in fretta.

Facciamo quindi presenti le questioni che vogliamo porre. Non è possibile approvare un provvedimento, anche così limitato, come questo al nostro esame, sia pure già approvato dalla Camera dei deputati, senza almeno aver riflettuto sul senso che oggi ha il servizio geologico esistente, non soltanto in rapporto alle esigenze dell'attività mineraria ma in rapporto anche a problemi assai più rilevanti, più di fondo, che sono alla mente di tutti.

Dico subito che non intendiamo subordinare l'approvazione del provvedimento alla soluzione di questa questione ma un minimo di riflessione mi sembra necessario e doveroso.

Sarebbe perfino incredibile, infatti, che noi lasciassimo passare un provvedimento di questo genere con il quale il Servizio geologico chiede – fatto nuovo – di poter essere autorizzato ad ottenere dagli utenti tutte le informazioni riguardanti gli interventi oltre i trenta metri nel sottosuolo, senza chiederci le ragioni e gli scopi di questa informativa. Vorremmo sapere, preliminarmente, se e come tali dati finiscono in un terminale, come vengono elaborati, in quale modo opportuno e funzionale verranno utilizzati.

Ricordo che, in occasione del recente terremoto del «cratere» ci fu una di quelle integrazioni conoscitive di sostegno all'attività del Senato

volute dall'allora presidente Fanfani, cui credo molti di noi abbiano partecipato. Il professor Barbieri (che è il titolare del progetto finalizzato del CNR per la geodinamica) era stato incaricato fare una relazione su questo problema. Ed egli allora sottolineò, in termini clamorosi l'assoluta carenza, nel nostro paese, di tutta l'attività geologica e, in particolare, del Servizio geologico nazionale.

Non risolveremo, in questa sede, la questione, ma almeno un minimo di informazione mi pare opportuna, pur mantenendo la sede deliberante e pur mantenendo il proposito di accelerare i tempi per l'approvazione, al fine di avviare finalmente un processo che porti a risolvere rapidamente questo problema fondamentale per il nostro paese.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Ho ascoltato le preoccupazioni del senatore Urbani e mi ripromettevo, non appena approvato il disegno di legge, di proporre alla Commissione di fare una specie di audizione o di consultazione, sia con il Ministro, sia con il direttore generale del servizio, per renderci conto della situazione attuale di questa importante struttura dello Stato.

Stante il fatto che questo disegno di legge alla Camera dei deputati è stato sufficientemenrte approfondito, stante il fatto che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni consultate e trattandosi anche di provvedimento un po' particolare e di un non grande rilievo – anche se, però, è un aspetto significativo di una iniziativa che deve essere portata avanti – proporrei di approvare il disegno di legge e di concordare un'audizione in modo da approfondire, veramente e seriamente, questo argomento che ha bisogno di essere affrontato in modo diverso ma che, purtroppo, la situazione attuale richiede si approvi in tempi rapidi.

Questa è la mia preghiera al senatore Urbani, in quanto una proposta di questo genere coglie la sostanza delle sue preoccupazioni e le allarga rispetto ad un progetto più organico che riguarda la revisione di questo settore.

PRESIDENTE. Mi sembra che il relatore abbia colto la sostanza del problema. Il senatore Urbani pone (e sono d'accordo con lui) un grosso problema, quello di mettere a punto un servizio geologico.

So che il sottosegretario Sanese, tra l'altro, è pronto a dare ragguagli e non escluderei, quindi, che una iniziativa possa giungere molto opportuna.

Il senatore Pacini faceva riferimento ad una audizione; io non escluderei addirittura una risoluzione della Commissione, naturalmente dopo aver ascoltato il Ministro o il Sottosegretario delegato.

Questa è un'esigenza urgente, senatore Urbani, ma non ha nulla a che fare con questo provvedimento che è stato esaminato dalla Camera dei deputati e sul quale abbiamo già acquisito il parere delle altre Commissioni.

Ma devo ricordare che siamo in sede deliberante e lo sottolineo perchè corriamo il rischio di non farci più accordare i provvedimenti in sede deliberante se tratteniamo per troppo tempo in Commissione anche i provvedimenti minori Non vorrei ricordare al senatore Urbani

che egli aveva chiesto un rinvio a questa settimana per approfondire questo discorso.

Concordo, comunque, con lui sull'esigenza di porre il problema più generale del servizio geologico. Sono pronto ad inserire nell'ordine dei lavori qualche iniziativa in merito, come suggeriva il relatore, che possa sfociare, possibilmentre, in una risoluzione, ma pregherei il senatorte Urbani di non insistere e di concludere l'esame di questo provvedimento.

URBANI. D'altra parte, signor Presidente, è la prima volta che esaminiamo il provvedimento. La mia richiesta precedente, da lei rilevata, si riferiva ai progetti «Cirene» e «Pec».

Durante la seduta in cui abbiamo iniziato l'esame del provvedimento n. 733 si era stabilito di ascoltare soltanto la relazione e di aprire successivamente la discussione generale.

Vorremmo, ora, avere un minimo di tempo per approfondire l'esame del provvedimento che, secondo il nostro parere, non è urgente, trattandosi di norme che potevano essere assunte un anno fa o che potrebbero esserlo tra un anno senza che cambi molto. Si tratta infatti di dare al Servizio il diritto di richiedere delle informazioni (delle quali tuttavia non è detto che cosa si farà esattamente).

PRESIDENTE. Senatore Urbani, poichè siamo in sede deliberante, non posso che accogliere la sua richiesta: per il fatto stesso che siamo in sede deliberante, se non la accogliessi, qualche Gruppo potrebbe poi dire di non gradire più la sede deliberante per l'esame e l'approvazione di questo provvedimento. Mi oppongo al rinvio dell'esame di questo provvedimento che non attiene alla questione più generale del servizio geologico.

URBANI. È una questione di diversa valutazione.

PRESIDENTE. Il rinvio dell'esame di questo provvedimento non si giustifica in base alla logica; abbiamo già rinviato ad oggi l'esame di questo disegno di legge per consentire a tutti di approfondire gli argomenti in questione e il rappresentante del Governo potrà fornire tutti i chiarimenti necessari.

URBANI. Signor Presidente, non intendiamo porre la questione del rinvio della discussione di questo disegno di legge in termini ultimativi. Desidereremmo che l'ufficio di Presidenza esaminasse l'opportunità di un approfondimento dei temi affrontati dal provvedimento.

È vero che esiste all'interno della nostra Commissione un divario di opinioni: mentre alcuni sostengono che si potrebbe approvare questo provvedimento senza grandi discussioni, noi abbiamo qualche dubbio e intendiamo avere il tempo strettamente necessario per un approfondimento e per una più attenta riflessione.

PRESIDENTE. Mi auguro che i chiarimenti che ci fornirà il rappresentante del Governo consentano di eliminare questi dubbi e di

approvare il provvedimento. In caso contrario, si esaminerà la proposta di rinvio.

SANESE, *sottoregretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi auguro, signor Presidente, di poter offrire un contributo per la risoluzione della questione posta dal senatore Urbani e dal senatore Consoli.

Il senatore Urbani, in particolare, ha sollevato questioni più complesse rispetto a quelle trattate nel disegno di legge oggi all'esame della Commissione: si tratta dei problemi relativi all'intero servizio geologico, di cui egli chiede una analisi, e cioè la situazione in cui si trova ad operare all'interno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Questo problema è all'attenzione del Ministero, poichè come tutti sanno, di recente è stata avanzata una ipotesi di diversa collocazione di questo servizio, sia come riferimento politico che come riferimento strutturale. Il servizio geologico, secondo tale ipotesi, potrebbe, infatti, essere trasferito dal Ministero dell'industria all'istituendo Ministero della ecologia.

La proposta del senatore Urbani trova il Governo perfettamente consenziente: un approfondimento in questa sede non può non apportare ulteriori elementi chiarificatori e quindi contribuire alla formulazione di una scelta definitiva. Il Presidente ha ipotizzato strumenti propositivi quali la risoluzione o l'audizione; il Ministero dell'industria dichiara fin d'ora la sua disponibilità a quelle forme di approfondimento che la Commissione riterrà più congrue e più opportune.

Per quanto riguarda questo specifico provvedimento, esso mira a colmare una lacuna, e vorrei richiamare proprio su questo punto l'attenzione del senatore Urbani. Tra i tanti problemi del servizio geologico, ne esiste uno macroscopico e delicatissimo: quello dell'immobile all'interno del quale operano i funzionari e gli impiegati, anche se tale problema non ha ovviamente alcuna attinenza con le funzioni cui il servizio geologico deve adempiere.

Il servizio geologico si è in questi anni ampiamente rinnovato e ristrutturato; esso dispone oggi di una banca dati geologici che è computerizzata con un sistema modernissimo. In questo sistema sono immessi dati che consentono di aggiornare la carta geologica del sottosuolo del nostro Paese. I dati immessi, però, sono unicamente quelli che ci pervengono dalle amministrazioni centrali e dagli enti locali, in particolare, regioni e province, enti di ricerca e di bonifica, e dai comuni, oltre che, da altri enti periferici. Il *computer* di cui ci avvaliamo per la elaborazione di tali dati, che – lo sottolineo – devono esserci forniti obbligatoriamente dagli enti che ho prima citato, è installato presso il centro elettronico elaborazione dati dello Stato; potremmo perciò integrare i dati con un' altra serie di notizie che ci provengono da altre fonti. Mancano però i dati che ci dovrebbero – e ci dovranno – pervenire dai privati i quali finora non sono stati tenuti a comunicarceli; e dall'esigenza di usufruire anche dei dati in possesso di privati è nata questa proposta legislativa, che rende obbligatoria da parte loro, la comunicazione dei dati geologici di cui sono in possesso entro trenta giorni dall'inizio degli studi sul sottosuolo.

Il disegno di legge al nostro esame è, quindi, l'unico modo per avere quel tassello mancante nel mosaico dei dati geologici. Il servizio geologico, nel momento in cui aggiorna ogni anno la carta geologica italiana, potrà farlo non solo con i dati che gli pervengono da enti pubblici ma anche con quelli che dovranno fornire i privati, che sono parte in causa importante nello studio e nella manomissione del nostro sottosuolo.

Questo problema non riguarda il discorso più ampio delle funzioni complessive del servizio geologico, delle sue competenze burocratiche, temi, questi, che occorre certo affrontare e per la cui soluzione il Ministero dell'industria dichiara la più ampia disponibilità.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge oggi all'esame della Commissione, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che più ritardiamo la sua approvazione, più sarà rallentata la raccolta dei dati. La carta geologica deve, per legge, essere aggiornata ogni anno: se il provvedimento al nostro esame non sarà rapidamente varato tale carta sarà meno precisa di quello che potrebbe essere. Anche se in una settimana non può accadere nulla di irreparabile, tuttavia vorrei invitare i senatori alla rapida approvazione del disegno di legge.

URBANI. Mi pare che dopo le cose dette dal Sottosegretario sia evidente da una parte l'opportunità di accelerare l'*iter* del disegno di legge, dall'altra l'opportunità di poterlo fare con un minimo di cognizione di causa.

Siamo del parere, quindi, che se dall'esame non insorgono fatti tali da rimettere in discussione l'opportunità dell'approvazione stessa del disegno di legge, si debba mandare avanti rapidamente il provvedimento, salvo la possibilità di avanzare proposte emendative.

PRESIDENTE. Teniamo presente, senatore Urbani, che siamo in seconda lettura.

URBANI. Certamente, ma ciò non toglie che questo disegno di legge ci lascia perplessi. Per esempio cosa significa agli effetti della carta geologica questo provvedimento? Altro esempio; è certo utile – in astratto – acquisire queste informazioni, metterle in una banca dati, ma chiediamo con quale *ratio* ciò avviene, nel momento in cui è aperto il problema della sopravvivenza stessa dell'organismo che questi dati si propone di richiedere – non senza oneri – agli utenti?

Lasciamo quindi che a queste e ad altre questioni anche più rilevanti si possa dare risposta! Del resto, signor Presidente, come si spiega tanta fretta per un provvedimento di questo genere?

PRESIDENTE. Il motivo lo ha già spiegato chiaramente il Sottosegretario.

URBANI. Allora desidero che altrettanto chiaramente venga spiegato il perchè di questa fretta di cui assolutamente non capiamo il significato. Non chiediamo altro, quindi che di rinviare per una settimana, o quindici giorni almeno il provvedimento per un approfondimento di tutti i problemi che vi sono connessi.

La vera finalizzazione di questa raccolta dati non è chiara. Soltanto la necessità di avere una banca dei dati a disposizione di tutti potrebbe giustificarla.

Ma come ho detto ci sono molti interrogativi cui va data risposta per non rischiare di fare una cosa inutile e allo stato dei fatti, cioè della situazione del servizio geologico, perfino grottesca!

Dateci, quindi, informazioni più attendibili e noi saremo ben contenti di mandare avanti il provvedimento. Del resto il Ministro l'ha presentato come disegno di legge. Esso non ha certo carattere di urgenza.

Vorrei finire avanzando un suggerimento per migliorare i nostri lavori. Sovente certi provvedimenti alla Presidenza sembrano facilmente approvabili. Sorgono, invece, numerose questioni che non erano state considerate. Vediamo allora, se è possibile, operare un filtro, con la discussione generale in Commissione dopo che un provvedimento sia stato inserito all'ordine del giorno. La discussione generale ha appunto questo compito: di far emergere le eventuali questioni che possano insorgere per iniziativa di diversi gruppi e verificare l'atteggiamento di questi. Del resto approvare provvedimenti senza il necessario approfondimento può riservare brutte sorprese, può portare a conclusioni sbagliate, soprattutto è questo modo di lefigerare che produce brutte leggi.

Infine preciso alcune delle domande su cui vorrei avere risposta dal Sottosegretario, nell'ambito dell'informativa: questo provvedimento ha un qualche valore diretto o indiretto agli effetti autorizzativi? Sarà tenuto il servizio geologico a dare queste informazioni ai privati e agli enti pubblici autorizzati?. Si tratta di una funzione amministrativa o puramente conoscitiva? E se è una pura e semplice funzione conoscitiva, vorremmo sapere i suoi fini, perchè mi pare che la carta geologica possa essere modificata solo in minima parte e non per cambiamenti strutturali molto rilevanti. Forse paiono questioni un poco approssimate ma nella prossima seduta, avute tutte le informazioni necessarie, potremo procedere con molta più tranquillità e rapidità.

PRESIDENTE. Rinviamo, quindi, il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta, augurandoci che la prossima volta si possa procedere al voto su questo provvedimentino per il quale, le confesso, mi sembra che oggi questo rinvio non si giustifichi.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare Cirene» (664)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare Cirene».

SIGNORINO. Signor Presidente, pongo una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

La legge n. 85, del 14 maggio 1982, all'articolo 3, oltre a prevedere una delibera del CIPE per quanto riguarda i progetti PEC e Cirene e, specificamente, l'indicazione dei tempi, dei costi e delle condizioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio di questi due progetti, imponeva al Goveno di sottoporre, poi, alla discussione parlamentare la relativa delibera, la quale è stata poi emessa all'inizio del 1983.

Ora, fino a questo momento, tale discussione non c'è stata ed era, a mio parere, una discussione non formalistica, perchè riguardava la valutazione complessiva, in sede parlamentare, di questi progetti, a seconda dei punti di vista «disastrati» (come direi io) o «sfortunati» (come direbbero altri), ma comunque estremamente controversi, anche perchè la delibera del CIPE non rispecchia in maniera del tutto fedele quelle che erano le conclusioni della commissione Savona in materia. Esiste già, quindi, questa grossa carenza.

Non ho alcun interesse a che non si discuta questo provvedimento, ma in questo caso mi trovo confortato da una presa di posizione del Partito comunista il quale, se non vado errato, nell'aprile del 1983 condizionava il proprio comportamento all'esito della discussione parlamentare sulla delibera del CIPE e richiedeva, in quel caso, anche una discussione contestuale sul PEC. Questo è il primo elemento.

L'altro elemento che volevo far presente è che vi sono alcune carenze in questo disegno di legge e nella relazione che l'accompagnava e, per quanto riguarda la documentazione annessa, devo dire che è estremamente sommaria. Più in particolare, è importante sottolineare il fatto che non vengono chiarite le condizioni per l'esercizio del Cirene nè nel disegno di legge, nè nella relazione, cosa che invece è richiesta espressamente all'articolo 3 della legge n. 85 e che costituiva una delle condizioni poste dalla commissione Savona, dall'adempimento della quale derivava la prosecuzione o il blocco del progetto Cirene.

La commissione Savona infatti al secondo punto richiedeva che si presentassero al CIPE entro il 1983 modalità e tempi del programma di esercizio, tenendo conto delle sperimentazioni prevedibili e dei programmi di addestramento. Mi chiedo dov'è il programma ENEL di addestramento o il programma ENEA di ricerca.

A me sembra inoltre che questo disegno di legge, come capita sempre più spesso, non definisca gli oneri finanziari, che pur esistono. Certo, c'è la scappatoia: questi costi cioè si riversano sulla società da costituire. Tuttavia, se consideriamo che questa società dovrà avere la partecipazione degli enti pubblici e dei relativi fondi di dotazione, ci rendiamo conto che il problema non è del tutto inesistente. Non si ha neanche un'idea, ad esempio, dei costi di esercizio che avrebbero pur dovuto essere indicati. Nè è presa in considerazione una delle prevedibili conseguenze di questo disegno di legge, per cui sulla società per azioni verrebbe a ricadere la responsabilità civile di eventuali incidenti.

Senza entrare per ora nel merito del progetto Cirene, credo che la verifica complessiva della sua validità sia pregiudiziale rispetto alla discussione del disegno di legge oggi al nostro esame. Chiedo pertanto che la Commissione si pronunci sulla questione pregiudiziale da me avanzata.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, quarto comma, del Regolamento, sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo parlamentare.

URBANI. Ritengo che alcune delle questioni sollevate dal senatore Signorino abbiano fondamento. Non c'è dubbio infatti che nel discutere questo disegno di legge dobbiamo acquisire, sia pure rapidamente, informazioni precise circa la realizzazione del progetto; la delibera del CIPE stabiliva infatti che la prosecuzione dei progetti Cirene e PEC era subordinata al puntuale rispetto di determinati obiettivi e, soprattutto, dei tempi di realizzazione degli stessi: e ciò per evitare una situazione paradossale analoga a quella verificatasi nel 1982 quando, dopo aver speso centinaia di miliardi, si era posta la questione se valesse la pena abbandonare completamente questi progetti e demolire il già costruito oppure continuarne l'esecuzione, modificando in larga misura le finalità per cui essi erano stati ideati inizialmente.

Ci sono inoltre questioni di merito, relative cioè ai progetti stessi, che richiedono un'attenta riflessione.

Tuttavia non mi sembra che queste ragioni, pur condivisibili, giustifichino una questione pregiudiziale. Credo che esista una sorta di squilibrio tra le questioni sollevate dal senatore Signorino e la proposta di non passare alla discussione del disegno di legge. Vorrei perciò chiedere al senatore Signorino di ritirare la questione pregiudiziale per adottare invece, nelle forme più rapide possibili, procedure informative, imposte dalla natura stessa degli atti precedenti, che ci consentano di approfondire le varie questioni.

Una delle ragioni per cui si è deciso di portare avanti la realizzazione dei progetti PEC e Cirene – voglio ricordarlo al senatore Signorino – era che nella fase di blocco del piano energetico questi sono stati gli unici due impianti che hanno consentito all'industria sistemica nazionale di avere delle commesse ed al paese di avviare una sperimentazione di impianti nucleari. I progetti perciò – secondo me – devono andare avanti, anche se dobbiamo verificare il rispetto delle indicazioni che debbono assicurare la reale conclusione del progetto. Nella mente di molti infatti è sempre presente l'idea che questi progetti non si concluderanno mai. Noi dobbiamo perciò avere delle garanzie a questo proposito.

Entrerò successivamente nel merito delle altre questioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Signorino a ritirare la questione pregiudiziale, assicurandogli che, se dopo la relazione si renderà necessario acquisire elementi informativi, svolgeremo eventualmente le opportune procedure di cui all'articolo 47 del Regolamento.

SIGNORINO. Signor Presidente, non avevo avanzato una richiesta generica di acquisire informazioni. Avevo invece chiesto che si discutesse, in ossequio alla legge n. 85 del 1982, della delibera del CIPE e che tale discussione avvenisse prima di quella sul disegno di legge, altrimenti non avrebbe senso per il Parlamento approvare decisioni operative, discutere poi della delibera del CIPE ed addirittura acquisire poi gli elementi informativi che sono carenti.

PRESIDENTE. Prima della manifestazione di volontà.

SIGNORINO. La manifestazione di volontà su un disegno di legge piuttosto contrastato o è pregiudiziale oppure deve derivare dall'acquisizione di tutti gli elementi di informazione necessari.

D'altra parte, una discussione su elementi nuovi di informazione per essere seria, richiede che questi elementi vengano valutati. Non mi sembra che sia il caso di improvvisare opinioni.

Mi dolgo dell'accenno fatto dal senatore Urbani, perchè non si possono riproporre all'infinito posizioni aprioristiche. Se non esprimo opinioni generiche, ma solo elementi specifici di giudizio, chiedo che il confronto avvenga su questi, senza arrivare a posizioni paradossali, per cui la sua parte politica, senatore Urbani, dichiara di ritenere necessario un dibattito preliminare sulla delibera del CIPE (e a questa condiziona l'atteggiamento, la propria posizione in Parlamento) e poi, nel caso specifico, ritiene che la cosa possa essere superata con estrema facilità in un ambito in cui – ripeto – gli elementi conoscitivi sono assolutamente insufficienti e in cui c'è la preoccupazione che si continui a procedere su una strada sbagliata, con atti approssimativi, non ben definiti e incapaci di durare. È il minimo che possa determinarsi dopo le esperienze sfortunate di più di un decennio. Mantengo dunque la pregiudiziale perchè ritengo sia un elemento di chiarezza.

URBANI. Signor Presidente, nonostante quanto è stabilito nel Regolamento, chiederei di fare alcune precisazioni che possono servire anche per il futuro a chiarire le cose.

PRESIDENTE. Purchè siano delle brevi precisazioni.

URBANI. Non siamo qui a discutere la delibera del CIPE, che è stata approvata il 22 febbraio 1983. Non mi sembra che alla Camera dei deputati – controllerò poi per sicurezza – ci siano state specifiche discussioni sulla delibera del CIPE relativa ai progetti Cirene e PEC. Forse il relatore, senatore Aliverti, eletto nella passata legislatura alla Camera dei deputati, può aiutarci a ricordare meglio. È vero che l'*iter* tormentato dei progetti PEC e Cirene è stato argomento di ampi dibattiti in Parlamento. Ma il fatto che la delibera del CIPE a suo tempo non abbia scaturito alcun specifico dibattito nelle aule parlamentari sta ad indicare la non contrarietà del Parlamento nei confronti di questa delibera, che stabilisce le condizioni per il proseguimento dei due progetti. Ora, a distanza di molti mesi, da quell'atto, quando siamo chiamati ad approvare la costituzione della società prevista dalla delibera, il Gruppo radicale chiede che avvenga la discussione preliminare sulla delibera, quella stessa discussione che non venne chiesta all'indomani della sua emanazione. La domanda viene avanzata quando nel frattempo si è passati dal 60 per cento al 90 per cento dalla realizzazione del progetto, dopo che si è giunti praticamente all'80 per cento della spesa, e ci viene chiesto comporre l'atto di costituzione della società. In tale fase non è ragionevole una discussione preliminare ma lo è sicuramente una verifica del lavoro svolto. Questo è un momento in

cui si verifica quello che si doveva fare, e non si rimette in discussione la delibera stessa.

Siamo, pertanto, contrari alla pregiudiziale presentata dal senatore Signorino.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la questione pregiudiziale sollevata dal senatore Signorino.

Non è approvata.

Prego il senatore Aliverti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, col disegno di legge n. 664 si autorizzano l'ENEL e l'ENEA a costituire una società per azioni per l'esercizio e l'espletamento delle attività strumentali, rispetto all'esercizio stesso, del reattore Cirene. È, questo, un reattore prototipo sperimentale di 110 MWt e 40 MWe refrigerato ad acqua leggera bollente e moderato ad acqua pesante, in corso di costruzione presso Latina, come iniziativa congiunta ENEA-ENEL in base ad una convenzione stipulata fra i due enti il 28 luglio 1967.

In base alle norme vigenti nè l'ENEL nè l'ENEA sono legittimati a promuovere la costituzione di società operative e a partecipare alle stesse e sono, invece, entrambi vincolati alla costituzione societaria dalla delibera del CIPE del 22 febbraio 1983 che, deliberando il completamento della realizzazione Cirene (unitamente al PEC), ha altresì disposto, oltre alla conferma degli accordi esistenti tra ENEA ed ENEL in merito alla ripartizione dei costi per la realizzazione dell'impianto, la costituzione, appunto, di una società che si precisa «aperta alla partecipazione dell'industria sistemista, per la gestione dell'impianto».

Quali furono, a suo tempo, i motivi che portarono alla progettazione del Cirene?

Come richiamato nelle premesse della convenzione citata, il CISE (Centro informazioni studi ed esperienze dell'ENEL) aveva iniziato nel 1958 studi e sperimentazioni nel campo della termoidrodinamica delle miscele acqua-vapore, in vista dell'applicazione di dette miscele quali fluidi termovettori per reattori nucleari di potenza ed ha successivamente esteso la sua attività per approfondire la tecnologia e per elaborare i dati necessari per lo sviluppo di una filiera Cirene. Il CNEN, a sua volta, il 26 novembre 1962, aveva affidato al CISE l'esecuzione di uno studio di progetto sui reattori a nebbia (miscela acqua-vapore) e, dalla fine del 1963, aveva svolto attività di progetto e di ricerca sui reattori a nebbia sia nei propri laboratori sia con personale staccato presso il CISE. Il comune interesse dell'ENEL e del CNEN a unire i propri sforzi per la realizzazione di un prototipo di tipo Cirene discendeva dal fatto che si trattava di attività di sviluppo e di ricerca in campo nucleare riguardo a un reattore di concezione italiana che a prospettive economiche interessanti abbinasse la possibiità di essere costruito pressochè integralmente dall'industria nazionale.

Il programma, nel cui ambito si inquadravano le forme di collaborazione, era costituito dalla progettazione dell'impianto, dalla ricerca in appoggio alla progettazione e sviluppo di componenti speciali, dalla costruzione e dal collaudo dell'impianto, dall'addestramento del personale destinato alla condotta dell'impianto stesso, dall'avviamento ed esercizio dell'impianto, dalle attività sperimentali sul prototipo.

Il costo diretto dell'impianto del prototipo (escluse le spese per l'acquisto dell'acqua pesante e degli elementi di combustibile per la prima carica e le spese per il terreno ed infrastrutture, le spese di progettazione, di direzione e quelle per la direzione dei lavori di cantiere) fu valutato in 10.500 milioni di lire di cui 2.500 a carico dell'ENEL e 8.000 a carico del CNEN, con la precisazione che le eventuali maggiorazioni del costo diretto di impianto sarebbero state ripartite tra il CNEN e l'ENEL nelle percentuali del 75 per cento de del 25 per cento.

Credo anche opportuno ricordare che l'epoca ormai lontana in cui il Cirene fu programmato registrava, ancora, una serrata dialettica fra le diverse componenti scientifiche, industriali e, seppure in misura minore, politiche e sociali circa il futuro sviluppo dell'industria elettrica e, in particolare, della fonte nucleare.

L'ENEL gestiva tre centrali nucleari, costruite o avviate dalle ex elettriche che si avvalevano di licenze americane e, per il combustibile, necessitavano di uranio arricchito.

Sembrò ad alcuni che l'approntamento, anche se sperimentale, di un prototipo che si innestasse nel sistema CANDU (ad uranio naturale) potesse in qualche modo costituire la premessa per la ricerca di una soluzione di filiera di concezione originale italiana che, tra l'altro, si sarebbe ben collocata sia nella pluralità di tipi di reattore sviluppati in tale epoca in campo internazionale sia nelle prospettive nazionali di un sempre più ampio ricorso al nucleare nel breve periodo.

Non occorre, tra l'altro, dimenticare che la prima ipotesi di programma energetico nazionale, approvata nel 1975, assegnava funzione non marginale alla filiera CANDU che assumeva, anzi, dignità rappresentativa al pari delle due filiere BWR e PWR. Non voglio peraltro dimenticare che furono proprio le organizzazioni sindacali a schierarsi favorevolemente all'adozione di tale filiera che annoverava, altresì, numerosi sostenitori nell'industria nazionale del settore.

I più recenti piani energetici nazionali (1977 e, soprattutto, 1981) hanno invece indicato nei reattori ad acqua leggera la filiera di riferimento per le future centrali nucleari.

Una ripercussione di tale inversione o modificazione di tendenza si è pertanto verificata nella realizzazione del prototipo di cui non è stato redatto alcun libro bianco ma che qualche perplessità l'ha suscitata. Basterebbe, qui, riportare quanto scritto nelle linee guida per il IV piano quinquennale del CNEN (1980-1984), datato settembre 1979, per renderci conto dello stato di incertezza e precarietà nel quale il progetto è avanzato.

Si scriveva, infatti, a dodici anni di distanza dalla convenzione: «la costruzione del reattore Cirene... è avanzata, e il suo completamento è previsto per la fine del 1981».

Nè, credo, mette conto, oggi, ricercare a carico di chi debbono essere poste le responsabilità di un ritardo che induce, nel caso di progetti di enti pubblici, a prestabilire, sempre, modi e tempi realizzativi e addebiti di responsabilità precisi se non si vuole vanificare la validità di intuizioni che, se non mantenute in contesti predeterminati, nè annullano ogni ragione attuativa.

Occorre rammentare che nell'agosto 1982, a seguito degli orientamenti espressi dal CIPE, il Ministro del bilancio affidò l'istruttoria e la puntualizzazione del progetto a una commissione di esperti presieduta dal professor Paolo Savona.

Il rapporto conclusivo, per la verità, più che esprimere un parere favorevole si limita a riportare il «confronto incrociato» fra i vari enti e a lamentare «l'assetto istituzionale incerto del CNEN», oltre che «i ritardi nella erogazione di mezzi finanziari da parte dello Stato» ed il carattere sperimentale ed innovativo del progetto, quali cause della «non ottimalità» nei tempi e nei costi.

Il CIPE, sulla base degli elementi forniti dalla commissione, con delibera del 22 febbraio 1983, assumeva la decisione sul completamento dell'impianto: in tale delibera si stabilisce che «in considerazione del significato di strumento di ricerca, sviluppo e promozione industriale, rivestito dall'iniziativa, ENEA ed ENEL procederanno alla costituzione, nella forma più appropriata di una società».

Recentemente il significato strategico dell'impresa è stato ampiamente illustrato nella relazione sullo stato di avanzamento predisposta per il comitato tecnico permanente energia del Ministero dell'industria (seduta del 5 aprile 1984).

Lo stato di avanzamento dell'impresa, valutato a fine 1983, ha raggiunto una percentuale del 65 per cento circa, con un incremento del 20 per cento rispetto alla fine del 1982.

Per quanto riguarda, in particolare, l'isola nucleare, allo stato delle realizzazioni sin qui fatte e programmate, si presume che nell'aprile 1985 (data confermata dalla NIRA) verrà effettuato il collaudo del circuito termovettore primario ed entro lo stesso 1985 è possibile prevedere l'esecuzione delle prime prove preoperazionali di alcuni sistemi.

Per quanto concerne la previsione di spesa a finire (al 1° gennaio 1983) è indicata nella delibera del CIPE in 294,4 miliardi di lire (valore al 1° gennaio 1983).

L'attuale stato delle attività realizzative evidenzia alcuni incrementi di spesa: da una valutazione effettuata al meglio al 31 marzo 1984 i maggiori costi sono valutati in circa 19,7 miliardi cui è necessario aggiungere, come margini di incertezza, circa 20 miliardi. Gli importi globali previsti, comprensivi cioè, delle quote ENEA ed ENEL sono pertanto, di 334 miliardi in moneta 1° gennaio 1983 (398 miliardi circa in moneta corrente) con un incremento complessivo del 13,5 per cento sull'importo previsto dalla delibera CIPE.

Per quanto riguarda il dispositivo del disegno di legge n. 664, l'articolo unico, dopo aver autorizzato i due enti alla costituzione della società, precisa che la titolarità del nulla-osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964 sarà trasferita alla società dopo il completamento della costruzione e prima dell'avviamento dell'impianto.

Per la verità l'articolo 38 dispone che gli impianti possono essere costruiti solo a seguito del nulla osta alla costruzione e, quindi, supponendosi già una titolarità preistituita, non si riesce a comprendere esattamente la prescrizione ad un trasferimento che, comunque, non mi sembra avere assoluta rilevanza legislativa.

Ritengo, invece, debba essere messa meglio a punto la norma nel senso di assicurare che l'organizzazione che ha curato la costruzione (ENEL) esegua anche i collaudi previsti dalle vigenti leggi e antecedenti il caricamento del combustibile. Nessuno meglio di chi ha seguìto tutte le fasi realizzative dei sistemi dell'impianto è in grado di definire e partecipare alle prove di collaudo dei singoli sistemi.

La costituenda società, quindi, dovrebbe diventare titolare dell'attuale nulla-osta alla costruzione solo a partire dalle prove nucleari di cui all'articolo 45 del decreto del presidente della Repubblica n. 185 del 1964, fino al completamento delle prove di cui all'articolo 44 del predetto decreto, conservando l'ENEL la titolarità del nulla-osta e procedendo esso alla attuazione di tutte le prove non nucleari.

Al terzo comma si stabilisce che successivamente al completamento della costruzione l'ENEL e l'ENEA possono consentire a imprese dell'industria di partecipare alla società in misura non superiore al 20 per cento. Anche queste limitazioni, peraltro non riscontrabili nella delibera del CIPE, non sembra debbano avere rilevanza legislativa in quanto, essendo ENEL ed ENEA i soggetti costitutivi della società, potranno nel relativo atto e nello statuto sociale disporre le condizioni di ammissione di nuovi soci, nel rispetto, però, della delibera del CIPE.

Mi sembra di rilevare che la partecipazione del rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio sindacale non debba trovare ulteriore precisazione (come la Ragioneria generale dello Stato) essendo compito del Ministro fare la designazione di competenza.

In conclusione, il relatore esprime parere favorevole, con riserva di presentare alcuni emendamenti correttivi sui punti oggetto di rilievo, sottolineando altresì la necessità di una approvazione rapida del disegno di legge, poichè nella società di gestione si individua il solo gruppo interessato alla effettiva realizzazione degli impianti, i cui scopi rimangono soprattutto di natura sperimentale. Si potrà così finalmente concludere una vicenda non sempre esemplare, ma tale da recuperare almeno in questa fase terminale quella credibilità che il mondo scientifico e industriale italiano non sembra dare oggi al Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

URBANI. Il relatore ha avanzato alcune proposte di modifica piuttosto significative su punti rilevanti del disegno di legge. Alcune di queste proposte mi trovano consenziente, almeno nelle motivazioni che le hanno ispirate. Occorre dare una soluzione che ci assicuri che la costituzione della società consenta l'effettiva realizzazione degli impianti.

Esprimo invece la mia perplessità per quanto riguarda l'intento di non definire per legge le modalità e la possibilità di ingresso dei privati.

Ma, a mio avviso, una piena informazione per le ragioni già dette è preliminare e deve essere realizzata rapidamente. Chiedo pertanto al rappresentate del Governo che sia messa a disposizione della Commissione l'intera documentazione sullo stato di attuazione del progetto «Cirene». (Mi riferisco in particolare ad una relazione citata in un appunto ENEL).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge n. 664 è rinviato ad altra seduta.

«Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici» (616), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Fontana di riferire sul disegno di legge.

Presidenza del Vice Presidente LEOPIZZI

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come sappiamo, la Commissione delle Comunità europee a completamento degli interventi volti ad affrontare la crisi del settore siderurgico ha varato da tempo un programma per il sostegno dei prezzi di vendita dei prodotti siderurgici.

La raccomandazione n. 1835 CECA del 3 luglio 1981 rappresenta il mezzo con il quale la Commissione intende realizzare la salvaguardia di tali prezzi. Soggetti destinatari del provvedimento sono le imprese che esercitano il commercio dei prodotti di acciaio indicati nell'allegato 1 del trattato CECA con esclusione del rottame e che abbiano venduto quantità superiori alle dodicimila tonnellate all'anno. Per tali imprese è stato imposto l'obbligo di pubblicare il listino dei prezzi e le condizioni di vendita e sono state altresì indicate le pratiche vietate nel commercio dell'acciaio.

L'immediata operatività del sistema è stata garantita dalla decisione n. 1836 della CECA del 3 luglio 1981 emanata per il settore degli acciai ordinari e degli acciai speciali. Tale decisione infatti prevedeva che fino al 30 giugno 1982 le imprese dovevano comunicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita alla Commissione delle Comunità europee la quale aveva assunto il compito di effettuare i necessari controlli come previsto dalla raccomandazione n. 1835 del 1981. A tale sistema doveva subentrare, a partire dal 1° luglio 1982 fino al 30 giugno 1984, il controllo da parte dei singoli Stati membri.

Alcuni correttivi sono stati successivamente introdotti con la raccomandazione del 12 giugno 1982. In particolare, è importante

sottolineare che la normativa è stata e deve essere applicata anche ai commercianti che abbiano venduto 3.000 tonnellate annue di acciai speciali oppure 6000 tonnellate annue di acciai comuni. Vi è stato inoltre lo spostamento del termine di decorrenza iniziale della normativa, fermo restando il termine finale del 30 giugno 1984.

Il Governo italiano in ottemperanza agli obblighi connessi alle indicate raccomandazioni aveva predisposto un disegno di legge presentato al Senato della Repubblica in data 16 febbraio 1983 Atto Senato (n. 2181).

Tenuto conto, peraltro, che l'anticipato scioglimento delle Camere non ha consentito che detto disegno di legge compisse il suo *iter* e considerata l'urgenza di dare attuazione alla disposizione comunitaria, ciò sia per rispettare i relativi obblighi da parte del Governo sia per seguire opportunamente le procedure di determinazione dei prezzi in questione nell'attuale delicata fase di ristrutturazione del settore siderurgico, il Governo all'inizio della presente legislatura aveva ritenuto opportuno elaborare e proporre un disegno di legge che, al fine di favorire ed accelerare il processo di razionalizzazione dell'intero comparto, comprendesse anche la previsione di alcune agevolazioni volta a consentire il superamento di difficoltà contingenti e transitorie determinate dalle operazioni in corso per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Avendo la Commissione delle Comunità europee fissato, con decisione del 7 novembre 1983, il termine di un mese per attuare le raccomandazioni citate, si è reso necessario adottare con urgenza un provvedimento legislativo che recepisse nell'ordinamento le norme comunitarie concernenti gli obblighi di pubblicazione dei listini e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici, nonchè le pratiche vietate nel commercio dell'acciaio, rinviando ad altro provvedimento l'emanazione delle norme agevolate.

È stato così elaborato l'accluso disegno di legge che in attuazione della normativa comunitaria, inserisce tra l'altro nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici, di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della CECA, fatta eccezione dei rottami; la puntuale applicazione del principio è assicurata dalla previsione di un organico insieme di norme concernenti i controlli da effettuare all'uopo nonchè le eventuali sanzioni da applicare in caso di inosservanza.

Il punto più importante da porre in rilievo, comunque, è dato dalla esplicita affermazione dell'altro principio per cui è fatto divieto di applicare ad operazioni commerciali equiparabili, per le quali è correntemente introdotta una opportuna casistica che tiene conto perfino delle diverse ipotesi di consegna, condizioni di vendita diseguali. L'*iter* legislativo del disegno di legge si è articolato come segue: presentazione del disegno di legge n. 1182 alla Camera dei deputati il 23 gennaio 1984; assegnazione in sede legislativa alla XII Commissione permanente della Camera dei deputati l'8 marzo 1984, che lo ha approvato il 16 marzo 1984.

Passando ora ad una breve illustrazione del disegno di legge, è da sottolineare che l'articolo 1, nel determinare l'osservanza dell'anzidetto principio, distingue opportunamente, per quanto attiene ai conseguenti

adempimenti, a seconda che l'impresa distributrice destinataria della norma effettui vendite dirette, nel qual caso l'assolvimento dell'obbligo può essere effettuato mediante inserimento nei propri listini prezzi di clausole specificate dallo stesso articolo, ovvero vendite di magazzino, ipotesi in cui non sono configurabili alternative alla notifica dei listini agli organi competenti.

Vengono poi precisate le indicazioni ritenute necessarie per dare ai listini dei prezzi un opportuno grado di trasparenza e di omogeneità. Infine viene la già accennata riaffermazione del principio della *par condicio* da applicare ai clienti da parte delle imprese destinatarie.

Segue la dettagliata indicazione dell'ipotesi di violazione delle disposizioni ivi contenute con la previsione delle relative sanzioni amministrative ed il richiamo, in ordine alla procedura, alle norme di cui al decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge con la legge 31 marzo 1983, n. 87.

L'articolo 1 attribuisce i poteri di controllo, inerenti all'applicazione del disegno di legge in esame, al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, Direzione Generale Produzione industriale, nei modi previsti dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 19 del 1983. È fatto altresì obbligo alle imprese di distribuzione di tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione contabile e commerciale, di cui all'articolo 1 della decisione dell'Alta autorità della CECA n. 1464 dell'8 luglio 1964.

La normativa in esame è estesa anche alle imprese di distribuzione che facciano parte di organizzazioni di vendita, quali risultano definite dalla decisione n. 1835 del 1981 della CECA. L'incarico di emanare le disposizioni di attuazione del disegno di legge è attribuito al Ministro dell'industria, il quale dovrà adottare il relativo decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge stesso.

Ciò premesso, per quanto attiene al contenuto del provvedimento all'esame di questa Commissione, non ci si può esimere dal far rilevare il delicato problema che, qualora dopo aver esaminato il testo si decidesse di votarlo e approvarlo, si immetterebbe nell'ordinamento giuridico un provvedimento non efficace. L'articolo 1 del disegno di legge in argomento prevede, infatti, in armonia con la direttiva comunitaria che recepisce, l'obbligo per le imprese di distribuzione di pubblicare i listini dei prezzi fino al 30 giugno 1984.

La nuova legge, quindi, che si andrebbe ad approvare, non sarebbe in grado di produrre effetti.

Le vicende particolarmente travagliate, che hanno caratterizzato i lavori parlamentari in questi ultimi mesi, hanno determinato il problema in questione.

Presidenza del Presidente REBECCHINI

(*Segue* FONTANA, *relatore alla Commissione*). D'altra parte, si è avuta notizia dagli uffici della rappresentanza italiana a Bruxelles, che con raccomandazione del Consiglio dei Ministri delle Comunità

europee, votata il 29 giugno 1984, si è prorogata al 31 dicembre 1985 la operatività della raccomandazione n. 1835 della CECA.

Le circostanze esposte mi inducono a proporre all'attenzione della Commissione due strade da seguire: dar luogo alla approvazione del provvedimento dopo che sia stato votato e approvato un emendamento al testo in esame – che poi presenterò – che, tenendo conto della citata raccomandazione del 29 giugno 1984, ancorchè non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, proroghi l'obbligo della pubblicazione dei listini per le imprese di distribuzione fino al 31 dicembre 1985 (successivamente il provvedimento stesso dovrebbe naturalmente essere trasmesso all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione); oppure rinviare l'esame del disegno di legge a un momento immediatamente successivo alla pubblicazione della raccomandazione sulla Gazzetta Ufficiale, se la Commissione dovesse avere dubbi sulla possibilità di adottare fin da ora la prima soluzione. Propendo sen'altro per la prima soluzione.

Abbiamo acquisito il parere favorevole della Giunta per gli Affari della Comunità europea, steso dal collega Petrilli; abbiamo inoltre ricevuto parere favorevole anche dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente.

Intendo presentare, insieme al collega Consoli, un emendamento all'articolo 1, primo comma, del seguente tenore: sostituire le parole «fino al 30 giugno 1984» con le parole «fino al 31 dicembre 1985».

Vorrei approfittare per ricordare al Governo, visto che si tratta di problemi siderurgici, la richiesta che abbiamo fatto sia al Ministro che ai Sottosegretari in occasione della approvazione della legge sulla siderurgia, circa lo stato di attuazione della legge n. 46 del 1982. C'è stato promesso in varie occasioni che sarebbe arrivata una risposta, ma abbiamo atteso invano.

In conclusione, propongo l'approvazione immediata del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fontana per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

CONSOLI. Voteremo a favore del provvedimento con l'emendamento cui ha fatto testé riferimento il relatore.

Vorremmo introdurre poi un altro emendamento relativo alle multe. All'articolo 1, quando si parla della omessa notificazione dei listini dei prezzi, proponiamo di abbassare il minimo da 100 milioni a 50 milioni (perchè ci sembra più congruo rispetto all'indicazione del 2 per cento del fatturato, trattandosi di imprese che come minimo devono avere 6.000 tonnellate di acciaio comune e 3.000 tonnellate di acciaio speciale) e di alzare, invece, il minimo e il massimo delle multe nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla indicazione da riportare nei listini: invece di 5 milioni, 10 milioni e invece di 50 milioni, 100 milioni.

A parte questo aspetto, dicevo, voteremo a favore del provvedimento. Intanto è un atto dovuto che facciamo con ritardo, quindi anche con una certa inadempienza rispetto alla CECA. In secondo luogo si tratta di un provvedimento importante che rientra nello sforzo tendente a controllare il mercato siderurgico, perchè gli interventi relativi soltanto

alle quote di produzione non eliminano la crisi ma portano a una tensione, a forme di concorrenza sleale con il risultato della caduta dei prezzi e con conseguenze gravi anche per quanto riguarda le aziende.

Ritengo, poi, che sia importante anche per quanto riguarda la situazione specifica italiana, dove noi abbiamo sempre segnalato una situazione anomala per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti siderurgici in cui forme di concorrenza sleale sono tali addirittura da colpire la produzione italiana. Quindi si tratta di un provvedimento giusto e importante ma voglio approfittare di questa occasione per sottolineare un'esigenza politica nel senso che questo provvedimento non fissa alcune norme e alcune disposizioni alle quali le aziende di commercializzazione si devono riferire mentre istituisce un meccanismo di conoscenza, quindi mi auguro anche di controllo.

Da parte del Ministero, poi, c'è anche il problema di come viene attuata quella legge, perchè non basta la comunicazione. Insomma in questo modo non si risolvono i problemi che motivano questo intervento, nel senso che quando abbiamo discusso della situazione siderurgica, sono venuti fuori i nodi di fondi del settore, relativi anche a questo problema specifico (quello della commercializzazione e dei prezzi).

Emerge, quindi, il problema di una politica più incisiva di penetrazione sui mercati internazionali: riguarda il nostro paese, il Governo e anche le grandi aziende produttrici (specialmente quelle a partecipazione statale), nel senso che la situazione che si è determinata nella commercializzazione dei prodotti siderurgici è uno dei motivi che consente poi la penetrazione di produzioni che danneggiano la nostra produzione.

Naturalmente questa situazione non può essere combattuta usando quel metodo che spesso si è costretti ad usare, cioé la riduzione dei varchi doganali, quindi con l'introduzione di controlli più rigidi. Questa situazione si può combattere nella misura in cui un indirizzo di piano non è soltanto degli enti pubblici ma abbraccia anche gli enti privati. In questo modo si affrontano meglio le questioni della commercializzazione, del rapporto tra produzione e mercato, per una maggiore elasticità, una maggiore aderenza della domanda.

Mentre approviamo questo provvedimento, tali questioni rimangono irrisolte. Nessuno può pensare che, adottando questa normativa cui ci richiama la CECA, abbiamo risolto i problemi. Mi associo alle esigenze che manifestava il relatore per quanto riguarda la conoscenza dello stato di applicazione della legge n. 46: tante volte si è dichiarata la disponibilità ma ancora non siamo venuti in possesso di questi dati.

Ho fatto riferimento al fatto che non soltanto con questa normativa che approviamo oggi c'è un meccanismo di affluenza dei dati presso il Ministero dell'industria ma c'è anche un problema di controllo, c'è anche un problema ispettivo.

Vorremmo (non certamente il giorno dopo l'approvazione di questo provvedimento) trovare il modo, anche a tempo debito, di essere informati sul come viene applicata la legge, per vedere se la questione è risolta per il fatto che è lo Stato italiano che esercita questo intervento di controllo nella fase di commercializzazione. Se si risolve la questione in un fatto puramente burocratico, fornendo dati senza un intervento

ispettivo di controllo, secondo me è provvedimento che non ha ragione d'essere. Quindi, dopo un certo periodo nel quale questa normativa entra in regime, bisogna avere questi dati; bisogna informare la Commissione su come stanno andando le cose.

PETRILLI. Anche il mio Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge, per i motivi che sono a tutti noti: infatti il provvedimento è qualcosa di dovuto.

Annuncio, poi, il parere favorevole sia sul primo emendamento, quello che sposta la data dal 30 giugno 1984 alla fine del 1985, sia sul secondo emendamento, quello relativo alla sanzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo sulle osservazioni che sono state fatte.

Ringrazio il relatore per la relazione puntuale da lui svolta e lo ringrazio anche per aver fatto presente l'intervento della CECA, la quale ha spostato il termine e quindi ha già anticipato e motivato il perchè dell'emendamento sul quale, ovviamente, a nome del Governo, esprimo parere favorevole. E siamo in possesso del decreto ufficiale della CECA.

Esprimo anche l'assenso sul secondo emendamento e rinnovo l'impegno presso il Ministro affinchè i dati che egli ha promesso di inviare a questa Commissione, sullo stato di avanzamento della legge n. 46, siano forniti tempestivamente.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Le imprese di distribuzione che affettuano vendite dirette e vendite da magazzino dei prodotti di acciaio, ad eccezione del rottame, indicati nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1984, di notificare, e di inviare a chiunque ne faccia richiesta, i listini dei prezzi nonchè le condizioni di vendita, e loro eventuali modifiche, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo dove hanno la sede principale.

Nel caso di vendite dirette le imprese possono ottemperare all'obbligo di cui al comma precedente inserendo nel proprio listino le seguenti clausole, secondo la provenienza del prodotto:

a) «i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da un produttore della CECA sono i costi franco destinazione risultanti dal listino del produttore preso come riferimento alla conclusione della vendita, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni:»;

b) «i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da paesi le cui offerte sono oggetto di un divieto di allineamento da parte della Commissione delle Comunità europee, sono i costi risultanti dal listino dell'impresa della Comunità che offre le condizioni più favorevoli franco destinazione, meno gli sconti di penetrazione accordati a tali paesi, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni:»;

c) «i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da altri paesi terzi sono i costi franco destinazione risultanti dai prezzi base all'importazione pubblicati dalla Commissione delle Comunità europee, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni:».

Si ha vendita diretta quando, in base ai contratti di vendita conclusi tra l'impresa di produzione e l'impresa di distribuzione, da una parte, e tra l'impresa di distribuzione e l'acquirente, dall'altra, la spedizione dei prodotti sia effettuata direttamente dall'impresa di produzione al cliente dell'impresa di distribuzione secondo le istruzioni del cliente.

Tutte le altre vendite costituiscono vendite da magazzino.

Sono soggette all'obbligo di cui al primo comma le imprese di distribuzione che si approvvigionano in tutto o in parte direttamente da produttori delle Comunità europee o in paesi terzi, qualora le quantità vendute, sommate a quelle eventualmente vendute dalle imprese capogruppo, risultino, sulla base dei risultati del bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, non inferiori a 3.000 tonnellate l'anno per gli acciai speciali e a 6.000 tonnellate l'anno per tutti gli altri tipi di acciaio.

Se il fatturato raggiunge o supera, entro il 31 dicembre 1983, il tonnellaggio minimo indicato nel comma precedente, le disposizioni della presente legge si applicano a partire dall'anno successivo.

Per gli acciai speciali si intendono gli acciai non legati e gli acciai legati definiti come acciai speciali nelle voci 5.2.3 e 5.3.3 dell'EURONORM 20-74.

Sono soggette all'obbligo della notificazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita le imprese indicate nel primo comma che vendono prodotti di acciaio di cui all'allegato I del Trattato CECA dopo averli trasformati in altri prodotti di acciaio, compresi nello stesso allegato, attraverso una operazione diversa dalla laminatura.

I listini dei prezzi e le condizioni di vendita debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) prezzi base per ogni categoria di prodotti o prezzi base per qualità e categoria di prodotti;

b) gli *extra* da applicare, specificando:

1) gli *extra* per dimensioni o lunghezza;

2) le maggiorazioni per qualità e gradazioni;

3) le maggiorazioni e i ribassi di quantità per partita e/o per ordinazione specificata;

4) le tolleranze non soggette a sovrapprezzo;

5) le maggiorazioni per tolleranze ridotte;

6) tutti i sovrapprezzi e le maggiorazioni normalmente applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti;

c) luogo di consegna;

d) modo di quotazione;

e) spese connesse al modo di caricamento;

f) casi nei quali si applicano sconti, ribassi e qualsiasi altra forma di remunerazione concessi ad altri commercianti od utilizzatori;

g) condizioni di pagamento;

h) natura e importo delle tasse e degli altri oneri che si aggiungono ai prezzi di listino nelle condizioni fatte agli acquirenti.

Le imprese di distribuzione hanno la facoltà di non notificare gli sconti per prodotti declassati o di seconda scelta. In tal caso sono tenute a precisare nelle fatture il motivo del declassamento o i motivi per cui il prodotto è stato classificato di seconda scelta.

Le imprese di distribuzione hanno la facoltà di non notificare i prezzi dei prodotti per il quali le imprese di produzione siano state esonerate dall'obbligo di notificazione dei prezzi e delle condizioni di vendita secondo le disposizioni delle decisioni n. 31-53 e n. 37-54 dell'Alta autorità della CECA, modificate, rispettivamente, dalle decisioni n. 72-442 e n. 21-63 dell'Alta autorità della CECA.

I listini dei prezzi e le condizioni di vendita sono applicabili a decorrere dalle ore ventiquattro del secondo giorno non festivo successivo a quello della loro notificazione all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È fatto divieto alle imprese di distribuzione dell'acciaio di includere nel prezzo richiesto all'acquirente l'importo di imposte e tasse per le quali hanno diritto ad esonero o rimborso e di applicare, nell'ambito della Comunità economica europea, condizioni diseguali ad operazioni commerciali equiparabili.

Si intendono equiparabili le operazioni commerciali che:

1) vengano concluse con acquirenti che:

a) siano in concorrenza fra loro, oppure,

b) fabbrichino prodotti uguali o simili, oppure,

c) svolgano funzioni analoghe nel campo commerciale;

2) riguardino prodotti uguali o simili;

3) non presentino differenze sensibili nelle loro caratteristiche essenziali.

Non sono equiparabili le operazioni commerciali definite in momenti diversi quando sia intervenuta una durevole modificazione dei prezzi e/o delle condizioni di vendita da parte dell'impresa.

Si considerano condizioni diseguali le concessioni, senza una corrispondente maggiorazione di prezzo, di dilazioni di pagamento più favorevoli di quelle applicate generalmente ad operazioni equiparabili. Non costituiscono condizioni diseguali le differenti condizioni riguardanti le prestazioni o l'esecuzione delle operazioni. Nell'intermediazione commerciale è vietata l'applicazione di condizioni che comportino prezzi effettivi franco consegna inferiori a quelli delle imprese concorrenti ogni qual volta il prezzo di vendita sia allineato sul listino di un concorrente. Si considerano franco consegna i prezzi di vendita rettificati con le maggiorazioni o tasse a carico dell'acquirente, le spese di trasporto, sconti e rimborsi. Le stesse condizioni si applicano nei casi

di allineamento alle condizioni poste da imprese concorrenti di paesi estranei alla CEE nei casi di sussistenza delle effettive condizioni di concorrenza.

Alle imprese di distribuzione dell'acciaio che violino le disposizioni concernenti i listini dei prezzi e le condizioni di vendita si applicano sanzioni amministrative nelle seguenti misure:

1) 2 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 100 milioni di lire fino ad un massimo di 500 milioni di lire, per la omessa notificazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita;

2) 0,50 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 5 milioni di lire fino ad un massimo di 50 milioni di lire, per il mancato rispetto delle disposizioni concernenti le indicazioni da riportare nei listini, il riferimento ai prodotti di mercato, l'obbligo dell'invio dei listini e delle condizioni di vendita a chiunque ne faccia richiesta;

3) dal 2 per cento al 20 per cento dell'importo delle operazioni commerciali irregolari, quale risulta dalle singole fatture emesse, da un minimo di 1 milione di lire ad un massimo di 100 milioni di lire, per le violazioni delle disposizioni non richiamate in precedenza.

Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nel secondo, nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 2 del decreto legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei modi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

Le imprese di distribuzione sono obbligate a tenere ed a mettere a disposizione degli organi di controllo la documentazione contabile e commerciale indicata nell'articolo 1 della decisione dell'Alta autorità della CECA n. 14-64 dell'8 luglio 1964.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese di distribuzione che facciano parte di organizzazioni di vendita quali sono definite nella decisione numero 1835/81/CECA della Commissione della Comunità economica europea del 3 luglio 1981.

A questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Fontana e Consoli, un emendamento relativo al primo comma, tendente a sostituire le parole «fino al 30 giugno 1984» con: «fino al 31 dicembre 1985».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Al comma diciassettesimo sono stati presentati, da parte dei senatori Fontana e Consoli, due emendamenti: il primo tendente a sostituire al punto 1), la cifra «100 milioni» con la cifra «50 milioni»; il secondo tendente a sostituire al punto 2) la cifra di «5 milioni» con quella di «10 milioni» e la cifra «50 milioni» con quella di «100 milioni».

Metto ai voti l'emendamento relativo al punto 1) del diciassettesimo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento relativo al punto 2) del diciassettesimo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO